

Avv. DARIA VECCO
Patrocinante in Cassazione
Lungotevere Flaminio n. 4 - 00196 Roma
Tel. 06.32110946 – Fax 06.3214306
dariavecco@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

RECLAMO

AVVERSO DECRETO DI INAMMISSIBILITA'

Per la sig.ra **ANTONELLA CHIOZZA**, nata a Roma il 15.08.1958 - c.f. CHZNNL58M55H501A - residente in Roma, via Piansano n. 81 e quivi elettivamente domiciliata in Lungotevere Flaminio n. 28 (00196) presso lo studio dell'avv. Daria Vecco (c.f. VCCDRA68B43I138O), che la rappresenta e difende per delega in calce al presente atto; si dichiara ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al n. di fax 06.3214306 o alla pec dariavecco@ordineavvocatiroma.org

reclamante - ricorrente

contro

la **CheBanca! s.p.a.** (con l'avv. Federico Belloni)

resistente - creditore

e

la **COMPASS BANCA S.P.A** – già Compass s.p.a. (con l'avv. Antonio Labate)

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

resistente - creditore

e

DEUTSCHE BANK

resistente - creditore

e

BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

resistente - creditore

e

COFIDIS

resistente - creditore

e



Avv. DARIA VECCO
Patrocinante in Cassazione
Lungotevere Flaminio n. 4 - 00196 Roma
Tel. 06.32110946 – Fax 06.3214306
dariavecco@ordineavvocatiroma.org

FINDOMESTIC

resistente - creditore

e

ALLIANZ BANK

resistente - creditore

e

**SANTANDER CUSTOMER BANK SPA (già SANTANDER
CUSTOMER UNIFIN SPA)** (con l'avv. Stefania Chierotti)

resistente - creditore

e

MEDIOCREDITO EUROPEO oggi MCE LOCAM SPA (con gli avv.ti
Massimo Marini e Massimo Achille Marini)

resistente - creditore

avverso

il decreto di inammissibilità del Piano del Consumatore e della domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 del Giudice, Dott.ssa Margherita Libri, Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, emesso nel giudizio r.g.n. 4/2020, del 22 dicembre 2021, comunicato a mezzo pec il 23.12.2021 (**doc. 1**).

premessso

che la signora Antonella Chiozza depositava telematicamente in data 21 luglio 2020, ricorso ex art. 14-ter l. 3/12 (**doc. 2**) chiedendo l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e/o in subordine la liquidazione del patrimonio, indicando lo stato della crisi ed i motivi dell'indebitamento facendo riferimento ai requisiti della c.d. meritevolezza ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3 bis lettera a), b) e c) della L. 3/2012;



che nel ricorso veniva indicata dettagliatamente l'esposizione debitoria in capo alla ricorrente così costituita:

- 1)** CHEBANCA!: mutuo ipotecario n. 02009029472 stipulato in data 23.05.2011 – residuo pari ad € 74.265,23 - con scadenza al 2033;
- 2)** CHE BANCA!: conto di deposito n. 06100570809744 per copertura rate mensili del mutuo con scoperto pari ad euro 0,74 al 16.12.2019;
- 3)** AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE: cartella di pagamento notificata in data 01.11.2019 pari ad € 123,82 per sanzioni amministrative elevate da Roma Capitale;
- 4)** DEUTSCHE BANK: finanziamento n. PT0000006064188200 del 13.07.2016 – credito residuo pari ad € 8.117,53 ;
- 5)** BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO:
 - A)** rapporto di conto corrente n. 5239 presso l'agenzia n. 6440 con saldo debitore pari ad € 4.225,00;
 - B)** Insoluto per carta di credito n. VY10037322975 pari a complessivi € 6.070,00;
 - C)** Prestito personale n. CTP 1575489 stipulato nel mese di gennaio 2016 con scadenza gennaio 2026 con credito residuo pari ad € 23.020,48;
- 6)** COMPASS:
 - A)** finanziamento n. 14289780 erogato in data 10.11.2014 con capitale residuo pari ad € 6.198,85 esclusi interessi di mora e spese successive sino al saldo;
 - B)** carta di credito n. 44128947302 capitale residuo pari ad € 1.654,18;
- 7)** COFIDIS: linea di credito - contratto n. 1103427805 erogato in data 17.11.2014, debito residuo € 4.004,66;
- 8)** FINDOMESTIC:
 - A)** finanziamento n. 20058162304816 erogato in data 05.06.2017, debito residuo pari ad € 60.366,08;
 - B)** Finanziamento n. 20058162304802 erogato in data 03.03.2016, debito residuo pari ad € 3.517,65;
 - C)** Finanziamento n. 10051001363623 erogato in data 15.06.2011, debito residuo pari ad € 5.424,37;



9) ALLIANZ BANK: carta di credito revolving da cui risulta il rimborso del premio di polizza pari ad € 586,50;

10) SANTANDER CUSTOMER BANK SPA (già SANTANDER CUSTOMER UNIFIN SPA): contratto con delegazione di pagamento n. 157938 – cessione del quinto dello stipendio, debito residuo pari ad € 18.560,00;

11) MEDIOCREDITO EUROPEO oggi MCE LOCAM SPA: contratto con delegazione di pagamento n. 6817 – cessione del quinto dello stipendio, debito residuo pari ad € 28.036,00

ed indicando l'esposizione debitoria complessiva pari ad € 244.171,09, oltre al compenso dell'OCC e del procuratore, per un totale complessivo di € 257.815,09;

che, nel predetto ricorso veniva altresì indicata la situazione reddituale ed i beni di proprietà della sig.ra Antonella Chiozza e rappresentati da:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ospedale San Pietro – fate Bene Fratelli – di Roma e percepisce uno stipendio mensile di € 1.000,00 al netto delle due cessioni del quinto;
- immobile sito in Roma Via Girolamo Matronola 42/44 – piano 2 – interno 16 di, con annesso posto auto censito al Catasto di Roma al foglio 111, part.lla 610, sub. 16, categ. A/2, classe 7, consistenza 1,5 vani, rendita catastale € 286,63;
- autovettura Citroen C1 targata ES097LB immatricolata nell'anno 2013 di modesto valore commerciale;

che venivano indicate le spese necessarie per il mantenimento della sig.ra Antonella Chiozza e della figlia Claudia;

che venivano indicati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

che veniva formulata la proposta del Piano del Consumatore, redatto dal Professionista gestore della crisi incaricato (**doc.3**) di seguito riportata:

creditore	Passivo	Percentuale	Attivo	
Chebanca!	74.265,23	81%	60.000,00	



ADER	123,82	100%	123,82	
Deutsche Bank	8.117,53	25,5%	2.069,97	
BNL	33.315,48	25,5%	8.495,45	
Compass	7.853,03	25,5%	2.002,52	
Cofidis	4.004,66	25,5%	1.021,18	
Findomestic	69.308,10	25,5%	17.673,57	
Allianz Bank	586,50	25,5%	149,56	
Santander Consumer Bank spa	18.560,00	25,5%	4.732,80	
Mediocredito Europeo	28.036,00	25,5%	7.149,18	
TOTALE	244.171,09		103.418,04	

oltre alle spese prededucibili stimate in euro 13.644,00, la cui fattibilità veniva indicata nella relazione dell'OCC di seguito riportata:

1) pagamento integrale (100%) delle spese prededucibili stimate in euro 13.644,00;

2) pagamento parziale (81%) del creditore ipotecario – CheBanca! – pari ad euro 60.000,00 attraverso la vendita dell'immobile sito in Roma Via Girolamo Matronola n. 42/44. Il pagamento avverrà immediatamente, ed in un'unica soluzione, dopo la vendita del predetto immobile nel caso di avvenuta omologa del



piano proposto, ovvero, immediatamente dopo l'omologa del piano del consumatore laddove la vendita avvenisse in data antecedente;

3) pagamento integrale (100%) del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 123,82 con un versamento unico entro un mese dall'omologa del Piano del Consumatore proposto;

4) pagamento parziale, in misura non inferiore al 25,5% dei creditori chirografari, pari ad € 169.782,04, attraverso la cessione del quinto dello stipendio percepito dalla “Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero San Giovanni Di Dio - FBF”, salvo revoca della cessione del quinto in essere, mediante il versamento mensile di € 600.00 circa (importo variabile in base alle trattenute effettuate in busta paga) a partire dal secondo mese successivo alla omologa del piano e per i successivi 72 mesi. Il pagamento dei creditori chirografari sarà, in ogni caso, garantito dal TFR maturato, che ammonta ad oggi ad euro 41.245,17, e che la sig.ra Chiozza percepirà al momento del pensionamento.

che, con Decreto del 20 ottobre 2020 l'Ill.mo Signor Giudice, Dott.ssa Margherita Libri, visti i documenti depositati, ritenuta la propria competenza territoriale, la situazione di sovraindebitamento della sig.ra Chiozza e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, fissava l'udienza per la comparizione della proponente, del professionista della crisi e dei creditori per il giorno 11 dicembre 2020, ordinando al professionista gestore della crisi di comunicare il decreto e la proposta del piano del consumatore a ciascun creditore **(doc. 4)**;

che con il medesimo decreto l'Ill.mo Signor Giudice adito, disponeva la sospensione del procedimento di esecuzione forzata intrapresa dal creditore CheBanca! mediante la notifica del pignoramento immobiliare in data 7-12 luglio 2020 **(doc. 5)**, sino alla definitività del provvedimento di omologazione ovvero al suo rigetto;

che, all'udienza dell'11 dicembre 2020 si costituivano la CheBanca! s.p.a, la Compass Banca s.p.a., la Santander Customer Bank Spa e la MCE LOCAM SPA mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, opponendosi all'omologa del Piano del Consumatore e alla richiesta liquidazione del patrimonio formulata, in subordine, dalla sig.ra Chiozza;



che, alla predetta udienza l'Ill.mo Signor Giudice si riservava e, in data 19 maggio 2021, a scioglimento della riserva, in considerazione delle contestazioni e delle osservazioni formulate dai creditori, rinviava all'udienza del 25 giugno 2021, con termine per note sino a 7 giorni prima, invitando parte ricorrente ad assumere specifica posizione in ordine alle osservazioni formulate dalle convenute ed a fornire eventuali aggiornamenti della situazione relativa al patrimonio (**doc. 6**);

che venivano depositate tempestivamente le note autorizzate (**doc. 7**) e all'udienza del 25 giugno 2021 l'Ill.mo Signor Giudice si riservava;

che, in data 23 dicembre 2021 è stato comunicato via pec il decreto con il quale l'Ill.mo Signor Giudice, Margherita Libri, ha dichiarato inammissibile sia il piano del consumatore, rigettando l'istanza di omologa sia la domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, richiesta in subordine della sig.ra Chiozza;

che il citato decreto è ingiusto, erroneo, nonché lesivo degli interessi dell'odierna reclamante, la Sig.ra Antonella Chiozza, come sopra rappresentata e difesa, interpone reclamo innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale, in composizione collegiale, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti

MOTIVI

I

ERRATA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI CON RIFERIMENTO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

1.1 Il Giudice designato ha escluso la fattibilità del Piano del Consumatore, rigettando la relativa istanza di omologazione, sulla base della seguente motivazione:

"...ritiene il Tribunale di dover escludere, nel caso all'attenzione, la fattibilità del piano, alla luce delle evidenziate difficoltà di alienazione dell'immobile di proprietà della ricorrente, gravato dall'ipoteca, dovute alla mancata riconsegna del bene (secondo quanto dichiarato dal difensore della ricorrente a verbale di udienza) e all'esito infruttuoso della proposta d'acquisto del bene stesso al prezzo di €. 77.000,00, alla quale il piano faceva espressamente riferimento. Invero, il piano proposto dalla ricorrente era incentrato sulla vendita di tale immobile ipotecato e su



una valutazione che, alla luce dell'attuale indisponibilità del bene, non appare adeguata al descritto stato di fatto. Lo stesso Attestatore ha sottolineato la necessità della previa liberazione dell'immobile ai fini della fattibilità del piano, liberazione che allo stato degli atti deve essere esclusa. Il piano si fonda dunque sulla vendita di un bene, al momento resa difficoltosa dalla indisponibilità dell'immobile, e su una stima che appare palesemente incongrua rispetto a un bene occupato il cui valore economico non può comunque dirsi corrispondente a quello indicato nel piano e nell'attestazione. In ogni caso, il prezzo riscosso avrebbe coperto solo una percentuale del debito ipotecario, senza tuttavia prevedere la necessaria degradazione a chirografo della parte residua, che andava invece inclusa tra i crediti chirografari da soddisfare nella misura percentuale indicata.

Sulla base dei rilievi innanzi svolti deve, pertanto, essere rigettata l'istanza di omologazione del piano del consumatore, che risulta sostanzialmente non attestato e pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore profilo, compresi quelli sollevati dai creditori all'udienza e nelle memorie autorizzate.”

Tale motivazione di rigetto del Piano del Consumatore è infondata, erronea e giuridicamente incongrua.

Ed invero, innanzitutto, in data 17 dicembre 2021, ovvero qualche giorno prima della comunicazione del provvedimento reclamato, la sig.ra Antonella Chiozza è rientrata in possesso del proprio immobile, sito in Roma Via Girolamo Matronola n. 42/44 (**doc. 8**) e, di conseguenza, lo stesso è oggi libero di persone e cose e può nuovamente essere posto in vendita ad un prezzo non inferiore ad € 77.000,00.

Pertanto, con la vendita del suindicato bene, secondo quanto attestato dall'O.C.C. nella proposta formulata, il creditore ipotecario, CheBanca! s.p.a., può essere soddisfatto nella misura dell'81% dell'intero credito dal medesimo Istituto vantato.

La falcidia del creditore ipotecario è stata effettuata dall'O.C.C. incaricato, ai sensi dell'art. 7 legge 3/2012, in base al quale *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto*



riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”

L'unico limite, come noto, è che tali crediti “privilegiati” non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione.

L'O.C.C. incaricato, anche tenuto conto della proposta di acquisto dell'immobile del 26.02.2020 (**doc. 9**) predisposta dall'Agenzia Immobiliare Casa Roma s.r.l. e sulla base della stima effettuata secondo i dati OMI pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che l'importo di euro 60.000,00, offerto al creditore privilegiato sarebbe stato nettamente superiore rispetto a quanto ricavato dalla procedura liquidatoria, richiesta in subordine dalla sig.ra Antonella Chiozza e comunque rigettata dal provvedimento reclamato.

In ogni caso, la vendita dell'immobile *de quo* da parte della ricorrente/reclamante e/o la liquidazione del patrimonio richiesta in subordine, avrebbero sicuramente garantito la possibilità di ricavare un importo maggiore rispetto alla vendita giudiziale del bene, richiesta dal creditore privilegiato con il pignoramento immobiliare, procedura attualmente sospesa.

Ed invero, la procedura esecutiva immobiliare instaurata dal creditore privilegiato non garantirebbe la possibilità di ricavare una somma pari o maggiore a quella indicata, oltre a non soddisfare gli altri creditori chirografari e comporterebbe, comunque, un aumento delle spese da destinare alla procedura.

Inoltre, anteriormente al deposito del Ricorso ex art. 14-ter l. 3/12 il creditore privilegiato, CheBanca! s.p.a., aveva accettato il pagamento della somma a saldo e stralcio di € 60.000,00 (**doc. 10**).

Pertanto, errata ed incongruente si manifesta la decisione presa dal Giudice di prime cure che ha ritenuto che il Piano del Consumatore predisposto dall'O.C.C. incaricato dalla sig.ra Chiozza “*risulta sostanzialmente non attestato*”.

1.2 Il Giudice ha, altresì, ritenuto inammissibile la liquidazione del patrimonio richiesta in subordine dalla sig.ra Antonella Chiozza sulla base delle seguenti argomentazioni:

A) “*Nella determinazione del fabbisogno delle spese della ricorrente non si tiene conto dell'apporto economico fornito dal convivente della stessa, nonostante la documentazione in atti (v. relazione del professionista, pag. 7) dia contezza del fatto*



che il sig. Cappai contribuisca per circa la metà delle spese mensili ordinarie. I dati concernenti le spese appaiono dunque generici, insufficienti e incongrui ai fini della determinazione dell'importo da escludere dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma VI, lett. b), l. n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare della ricorrente.

In ordine a tale profilo è opportuno precisare quanto segue.

In tutti gli atti, e nella relazione dell'OCC viene espressamente indicato che il sig. Cappai (che non è coniuge della sig.ra Chiozza come si evince dal certificato di stato libero della reclamante che si produce (**doc. 11**) non ha mai contribuito al mantenimento della famiglia, in quanto lo stesso con il proprio modesto reddito da pensione deve provvedere al proprio mantenimento ed a quello delle figlie avute da un precedente matrimonio.

Come precisato il sig. Cappai, si limita a contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive con l'odierna reclamante.

La sig.ra Chiozza, come indicato nel ricorso e documentato, conduce in locazione l'immobile sito in Roma, Via Piansano n. 81, corrispondendo un canone mensile di locazione di € 900.00 mensili (**doc. 12**) e dove vi abita anche la figlia Claudia.

Si ribadisce, pertanto, che nessun pregio risulta avere la mancata valutazione del reddito percepito dall'ex compagno (e non coniuge), ed oggi solo convivente della reclamante, sig. Cappai, non essendo egli giuridicamente tenuto a corrispondere alcun apporto economico alla Sig.ra Chiozza.

B) *“Le spese stesse non appaiono sufficientemente documentate”.*

In ordine a tale motivo di inammissibilità, si contesta recisamente quanto indicato dal Giudice in quanto nella relazione redatta dall'O.C.C. vengono dettagliatamente indicate le spese mensili e viene altresì prodotto un documento (**doc. 13**) con l'indicazione delle stesse (dove tra l'altro viene indicata la somma a titolo di canone di locazione pari ad € 450.00 mensili, già detratta la quota parte versata dal Sig. Cappai) che riguardano essenzialmente le spese ordinarie di ogni famiglia (condominio, luce, gas, AMA etc).



C) *I crediti maturati in relazione ai canoni di locazione dell'immobile di proprietà della ricorrente non risultano inclusi nel patrimonio liquidabile e non ne è indicata la specifica misura, anche con riguardo agli accessori.*

Per quanto riguarda tale motivo di inammissibilità indicato nel decreto reclamato si precisa quanto segue in ordine all'assoluta infondatezza di tale assunto.

Come indicato nel Ricorso ex art. 14 L. 3/2012, nelle note autorizzate ed a verbale, l'immobile di proprietà della sig.ra Antonella Chiozza, sito in Via Girolamo Matronola n. 42/44 era stato concesso in locazione, con contratto transitorio della durata di un anno per l'importo di € 400.00 mensili, al sig. Greylin Antonio Baldera Gomez il quale ha corrisposto solo due canoni di locazione rendendosi moroso sin dal mese di aprile 2020.

Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 31.07.2020, la sig.ra Antonella Chiozza ha convenuto in giudizio il sig. Greylin Antonio Baldera Gomez per la convalida dello sfratto (**doc. 14**). Copia del predetto atto è stato depositato all'udienza dell'11 dicembre 2020 dinanzi alla dott.ssa Libri

In data 28.12.2020, il Tribunale di Roma – Sez. VI Civile – Dott.ssa Sorrentino – r.g.n. 43948/2020 – ha emesso ordinanza di convalida dello sfratto per morosità – cron. n. 27212/2020, con inizio dell'esecuzione al 4 gennaio 2021 (**doc. 15**).

A causa delle norme emesse in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno sospeso l'esecuzione degli sfratti sino al 31 dicembre 2021, la sig.ra Chiozza non ha potuto iniziare l'esecuzione dello sfratto ed ha, comunque, notificato in data 11.08.2021 atto di precetto di rilascio dell'immobile (**doc. 16**).

Inoltre, al fine di recuperare le somme per i canoni di locazione non corrisposti dal sig. Greylin Antonio Baldera Gomez, la sig.ra Chiozza ha altresì depositato istanza ex art. 492 bis c.p.c. (**doc. 17**) e, successivamente notificato atto di pignoramento presso terzi (**doc. 18**), che ha avuto esito negativo (**doc. 19**).

Pertanto, quanto affermato dal Giudice di prime cure, ovvero che la reclamante non avrebbe incluso i canoni di locazione dell'immobile di sua proprietà nel patrimonio liquidabile e non avrebbe indicato la specifica misura, anche con riguardo agli accessori, è destituita di fondamento, non avendo la medesima sig.ra



Chiozza mai percepito (se non per i primi due mesi del contratto) alcun canone di locazione.

Conseguentemente i suindicati canoni non potevano essere inclusi nel suo patrimonio, essendo già in corso la procedura di sfratto per morosità quando è stato presentato il ricorso ex art. 14 L. 3/2012.

D) *Pur facendo il ricorso menzione dell'eredità della madre della signora Chiozza, non è stata prodotta la dichiarazione di successione, non è stato indicato e documentato l'asse ereditario, né verificata la sua consistenza, ai fini della corretta ricostruzione del patrimonio da liquidare.*

Per quanto riguarda l'eredità della madre della sig.ra Antonella Chiozza è appena il caso di precisare che se ne è fatta menzione solo per motivare la disponibilità delle somme occorse per l'acquisto dell'immobile di Via G. Matronola n. 42/44.

Ed invero, nessuna successione è stata aperta alla morte della madre della reclamante non essendovi beni immobili né mobili registrati, ma solo delle somme di denaro che la sig.ra Antonella Chiozza, come detto, ha investito nella sua totalità per l'acquisto del suindicato immobile al fine di poter ottenere un'ulteriore somma mensile, oltre allo stipendio, per poter far fronte agli impegni mensili contratti con i creditori.

E) *L'Attestatore evidenzia, infine, a verbale di udienza, la necessità della liberazione dell'immobile anche con riguardo alla procedura liquidatoria prospettata in via di subordine".*

Con riguardo a tale motivo di inammissibilità si ribadisce che la sig.ra Chiozza in data 17 dicembre 2021 è rientrata in possesso del proprio immobile di Via Girolamo Matronola n. 42/44 essendo stato lo stesso liberato spontaneamente dal sig. Greylin Antonio Bandera Gomez mediante la riconsegna delle chiavi alla sig.ra Chiozza.

Conseguentemente, essendo la sig.ra Chiozza rientrata in possesso del proprio immobile è venuta meno la ragione ostativa sia all'omologa del Piano del Consumatore che della liquidazione del patrimonio.

In ogni caso, per costante giurisprudenza in materia, nell'ampia nozione di beni di cui all'art. 810 c.c. possono rientrare i crediti futuri e, l'art. 14-ter comma



6 lett. b) L. 3/2012, esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, implicitamente ammettendo che per la parte restante essi possano concorrere nel patrimonio della liquidazione al pari dei crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda. L'art. 14-quater della L. 3/2012, inoltre, *“prevede inoltre che, in determinati casi, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo con i creditori o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore comportino la conversione nella procedura di liquidazione (senza prevedere che ciò sia possibile solo in presenza di beni nel patrimonio del debitore) che dunque è la più ampia tra quelle disciplinate dalla L. 3/2012”* (cfr. Ordinanza Tribunale di Roma n. cronol. 4570/2020 del 24.11.2020 – r.g.n. 9441/2020 repert. 16639/2020)

Nel caso di specie la sig.ra Antonella Chiozza è proprietaria di un bene immobile – oggi libero – e di un bene mobile registrato e, di conseguenza non si può affermare la totale assenza di beni tale da comportare l'inammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio e, in ogni caso, è stato previsto il pagamento dei creditori chirografari, nella percentuale indicata nella relazione del gestore della crisi, .mediante redditi futuri – stipendio – per la durata di 6 anni, (tenuto conto che l'art. 14 quinquies co. 4 L. 3/2012 prevede una durata almeno quadriennale) e ponendo a garanzia il TFR della reclamante.

II

OMESSA VALUTAZIONE SULLA PRESENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

Nel suddetto provvedimento di rigetto del piano del consumatore, il Giudice non fa alcun riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della procedura da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra Chiozza, così come formulati nel ricorso e nelle note autorizzate.

Ed invero, alla luce delle nuove disposizioni in ordine al sovraindebitamento, così come delineate dal Decreto Ristori 2020 soprattutto con riferimento al concetto di “meritevolezza” della ricorrente, è stato riformulato l'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi, e il nuovo comma 1, lett. d-ter, prevede che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore



“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa “semplice”.

Inoltre, sempre in base alle nuove disposizioni, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, la domanda sarà inammissibile “se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

Nel caso di specie la sig.ra Antonella Chiozza non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode né ha posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Come più volte affermato, la situazione debitoria della sig.ra Chiozza si è verificata – ed aggravata - per far fronte, esclusivamente, alle esigenze della famiglia e che tali eventi, non prevedibili, hanno compromesso la capacità della reclamante di far fronte agli impegni economici precedentemente assunti.

La reclamante, quando ha contratto i finanziamenti per cui è causa aveva la ragionevole prospettiva di poter adempiere al pagamento degli stessi, tanto è vero che sino all'anno 2018 la sig.ra Chiozza ha sempre fatto fronte a tutti gli impegni assunti.

Anche quando ha acquistato l'immobile di Via G. Matronola 42/44, in parte con le somme ereditate dalla madre ed in parte accendendo un mutuo con CheBanca!s.p.a., l'intenzione della sig.ra Chiozza era solo quella di avere un ulteriore reddito rispetto al suo stipendio mensile per far fronte agli impegni economici assunti.

Come documentato, però, l'acquisto di tale immobile si è rivelato un ulteriore impegno economico per la reclamante in quanto, anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'inquilino non ha più provveduto al pagamento dei canoni di locazione sin dal mese di aprile 2020.

P.Q.M.

La sig.ra **ANTONELLA CHIOZZA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
ricorre

a codesto Ecc.mo Tribunale, in composizione Collegiale, affinché previa comparizione personale delle parti, Voglia:



- annullare e/o riformare il decreto del 22.12.2021 emesso dal Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, G.U. Dott.ssa Margherita Libri, nel procedimento r.g.n. 4/2020 comunicato via pec in data 23.12.2021 e per l'effetto

in via principale

- dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per l'omologa del piano del consumatore predisposto nella relazione del professionista gestore della crisi allegato;
- ordinare ex art. 10 comma 2 lettera c) L. 3/2012 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di Accordo da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

in via subordinata

- dichiarare, ai sensi dell'art.14-ter l. 3/2012, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della reclamante anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove ritenuta necessaria.

Si depositano i seguenti documenti

- 1) decreto di inammissibilità comunicato via pec il 23.12.2021;
1bis) pec del Tribunale di Roma del 23.12.2021;
- 2) ricorso ex art. 14-ter l. 3/12;
- 3) Piano del Consumatore redatto dal Professionista gestore della crisi;
- 4) decreto del 20 ottobre 2020;
- 5) Pignoramento immobiliare CheBanca! s.p.a.
- 6) ordinanza riservata del 19 maggio 2021;
- 7) note autorizzate;
- 8) riconsegna immobile;



Avv. DARIA VECCO
Patrocinante in Cassazione
Lungotevere Flaminio n. 4 - 00196 Roma
Tel. 06.32110946 – Fax 06.3214306
dariavecco@ordineavvocatiroma.org

- 9) proposta di acquisto dell'immobile del 26.02.2020;
- 10) accettazione saldo e stralcio CheBanca! s.p.a.;
- 11) certificato stato libero Antonella Chiozza;
- 12) contratto di locazione immobile Via Piansano 81;
- 13) dettaglio spese mensili;
- 14) atto di intimazione di sfratto per morosità;
- 15) ordinanza di convalida dello sfratto per morosità;
- 16) atto di precetto di rilascio;
- 17) istanza ex art. 492 bis c.p.c.;
- 18) atto di pignoramento presso terzi;
- 19) dichiarazioni negative terzi pignorati.

Il contributo unificato è pari ad € 147,00.

Roma, 2 gennaio 2022

avv. Daria Vecco

